All. A) all'atto del Presidente n. \_del\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E L’ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PER L’ATTUAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA VOLONTARIA FAUNISTICO - VENATORIA – ITTICA.

Oggi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dell’anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

TRA

La PROVINCIA DI RAVENNA (di seguito denominata Provincia), C.F.00356680397, con sede in Ravenna, P. zza dei Caduti n. 2, rappresentata dal Dirigente ad interim del Corpo di Polizia Provinciale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che agisce in nome per conto della stessa ed ivi domiciliato, in forza del provvedimento del Presidente della Provincia n. \_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, esecutivo ai sensi di legge,

E

*l'Associazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta al Registro \_\_\_\_\_\_\_ delle Associazioni di promozione sociale *ovvero* delle organizzazioni di volontariato *ovvero* sezione locale dell’associazione nazionale “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” rappresentata dal suo Presidente Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sede dell’Associazione, che agisce in nome per conto della stessa ed ivi domiciliato in attuazione della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che lo ha eletto in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

PREMESSO CHE

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, all’art. 27 dispone che la vigilanza venatoria è affidata, oltre che agli agenti dipendenti degli enti locali, anche alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale con qualifica di guardia giurata nonché alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali, e che le province coordinano l’attività delle guardie volontarie predette; la medesima Legge, all’art. 28, definisce poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria;

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 assegna alle Province le funzioni di vigilanza in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” dispone:

- all’art. 58 che alla Provincia compete la vigilanza per la protezione della fauna selvatica, della flora, la repressione della caccia e della pesca di frodo, la tutela dell’ambiente e che per l’esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province si avvalgono delle guardie venatorie di cui all’articolo 27 della legge statale (L. n. 157/1992), nonché dei raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie nominate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23;

- all’art. 59, comma 2, che “la Provincia coordina l’attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti”;

- all’art. 59, commi 3 e 3 bis che “La Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l’impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l’espletamento dei relativi compiti” e che “sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva di cui al comma 3, le Province adottano un regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalità di partecipazione all’attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 27 della legge statale”;

-la Regione stessa promuove la formazione delle Guardie Volontarie e ne delega alle Province l’attuazione nel rispetto della “Direttiva alle Province in materia di vigilanza venatoria ed ittica relative agli adempimenti di cui alla L.R. 8/1994 e sue successive modificazioni, art. 58 co. 4 e co. 1”, approvata con delibera di Giunta n. 1232/2000, con la quale vengono fissati, fra l’altro, i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica di guardia venatoria volontaria e stabiliti criteri per l’istituzione della commissione d’esame per il rilascio della sopracitata qualifica;

- la Giunta della Regione Emilia Romagna è intervenuta nuovamente in materia con la delibera n. 980/2008 che approva la “Direttiva alle Amministrazioni Provinciali per la disciplina del Coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8/94 come modificati dalla L.R. n. 16/07” con la quale vengono definite modalità omogenee per l’impiego delle guardie volontarie nonché criteri e modalità di partecipazione all’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 27 L. n. 157/1992;

- in esecuzione di detta direttiva, la Provincia di Ravenna ha approvato con deliberazione del Consiglio n. 61 del 16 giugno 2009 il “Regolamento per la disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria faunistico venatoria ittica” che all’art. 4 dispone la stipula delle Convenzioni che costituiscono lo strumento per regolare i rapporti tra la Provincia e le associazioni di guardie volontarie venatorie, ittiche, ambientaliste, ATC e parchi, al fine di disciplinare le modalità operative di esercizio dell’attività di vigilanza faunistico, venatoria, ittica nell’ambito dell’attività di coordinamento provinciale;

Vista la Legge Regionale 23/1989 ed in particolare l'art. 8, comma 1 lettera c);

In attuazione all'atto del Presidente n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE

quanto segue:

**Articolo 1 – Finalità**

1. La presente Convenzione ha come oggetto il rapporto di collaborazione tra la Provincia di Ravenna e *l’Associazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ai fini dell’attuazione dei servizi di vigilanza volontaria faunistico venatoria e ittica previsti dalle normative citate in premessa;
2. Le Guardie Volontarie operano allo scopo di:

- collaborare con gli enti od organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di protezione della fauna selvatica, di esercizio della caccia e della pesca;

- promuovere e diffondere informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna, della flora, del patrimonio naturale e del paesaggio;

- svolgere, in collaborazione con gli enti pubblici competenti, attività di vigilanza faunistico-venatoria, alieutica e zoofila;

- concorrere alla protezione dell’ambiente;

- provvedere alla segnalazione di illeciti alle autorità competenti, ivi comprese le autorità di Polizia e all’accertamento delle violazioni, comportanti l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, di disposizioni di legge, regolamenti, direttive e ordinanze in materia di protezione del patrimonio naturale e flori-faunistico, nonché di provvedimenti istitutivi di strutture faunistiche, parchi, riserve naturali e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;

- costituire un supporto per la gestione del territorio a fini faunistici, anche in caso di pubbliche calamità.

**Articolo 2 – Compiti della *Associazione* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Le Guardie Volontarie aderiscono e sono organizzate in *Associazioni, sezioni locali di Associazioni nazionali oppure raggruppamenti GEV,* e operano nell’ambito territoriale della Provincia.
2. *L’ Associazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* deve nominare al loro interno un responsabile organizzativo delle Guardie deputato a tenere i rapporti con il Comandante del Corpo della Polizia Provinciale o suo delegato per consentire l’organizzazione dei servizi di vigilanza.
3. Il responsabile organizzativo delle Guardie è tenuto a :

a) comunicare preventivamente alla Polizia Provinciale il calendario delle attività di vigilanza che si prevede di svolgere; tale comunicazione avverrà, di massima, con cadenza mensile, ma potranno essere effettuate comunicazioni con frequenza maggiore a seconda della pressi invalsa presso ciascuna associazione o a seconda delle esigenze organizzative di ognuna di esse.

In caso di segnalazione in cui sia necessario il pronto intervento di una pattuglia di guardie volontarie, la comunicazione del servizio da effettuarsi potrà essere inviata il giorno stesso, sempre previo avviso telefonico al Comando di Polizia Provinciale;

b) informare tempestivamente, di norma con almeno un giorno di anticipo, la Polizia Provinciale di eventuali impossibilità a svolgere l’attività e i servizi di vigilanza programmati;

c) informare tempestivamente la Polizia Provinciale di qualsiasi segnalazione ricevuta o situazione riscontrata sul territorio che possa comportare un rischio o pericolo per le guardie volontarie operanti;

d) inviare mensilmente alla Polizia Provinciale i rapporti giornalieri di servizio redatti dalle guardie volontarie all’esito dell’attività di vigilanza svolta.

1. *L’ Associazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* deve garantire, per l’espletamento dell’attività di vigilanza volontaria venatoria, almeno 150 ore annuali compatibilmente con le attività loro proprie e proporzionalmente al numero delle guardie appartenenti all'associazione.
2. *L’Associazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ deve* fornire idonea copertura assicurativa delle Guardie Volontarie per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi relativamente alle attività programmate e regolarmente svolte.

**Articolo 3 – Compiti delle Guardie Volontarie**

1. L’attività della singola guardia volontaria può essere esercitata solo nel contesto delle attività della *Associazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* convenzionata e nell’ambito dei programmi di attività concordati con la Provincia.

2. Nell’espletamento dei propri compiti le Guardie Volontarie devono attenersi a quanto previsto nel Regolamento provinciale ed in particolare durante il servizio sono tenute a:

a) assicurare corrette azioni di relazione e di comportamento nei confronti dei soggetti sottoposti al controllo;

b) mantenere un comportamento irreprensibile in pubblico, omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso;

c) svolgere il servizio di vigilanza esclusivamente in pattuglie composte di norma da almeno due guardie giuriate volontarie, obbligatoriamente in possesso di nomina / decreto con poteri di accertamento inerenti la tipologia di servizio che svolgono;

d) utilizzare e conservare i blocchi dei verbali di accertamento e delle infrazioni, numerati e registrati a loro nome;

e) accertare e contestare le violazioni comportanti l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie redigendo i relativi verbali di contestazione, secondo la normativa vigente e le disposizioni impartite;

f) redigere al termine dell’uscita i moduli di servizio, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa del modello relazionando sulle attività di vigilanza svolte;

g) collaborare per la vigilanza sul territorio provinciale con il Corpo di Polizia Provinciale;

h) osservare il segreto d’ufficio e osservare l’obbligo di riservatezza sugli atti compiuti;

i) nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, qualificarsi mediante l’esibizione della documentazione di riconoscimento appositamente rilasciata dalla competente Autorità di riferimento;

j) indossare, durante l’espletamento dell’attività di vigilanza, vestiario che non ingeneri confusione alcuna con i segni e le caratteristiche distintive delle Forze di Polizia Statali o del Corpo di Polizia Provinciale ed essere riconoscibili attraverso evidente contrassegno sul quale sia riportata la dicitura “Coordinamento Vigilanza Volontaria – Provincia di Ravenna” fornito dalla Provincia;

k) non essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto d’armi;

l) partecipare, obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento e formazione tenuti dalla Provincia;

m) prestare individualmente almeno 5 servizi l’anno salvo documentato impedimento**.**

1. Alle Guardie volontarie è inoltre fatto divieto di:

• detenere personalmente quanto sequestrato in ragione del servizio svolto;

• accettare regalie e chiedere compensi per questioni attinenti alla propria attività di Guardia Volontaria;

• utilizzare la qualifica di Guardie Volontarie per scopi personali che esulano dai compiti definiti dalla presente Convenzione e/o dalle leggi;

• accettare denaro o qualunque altra forma di oblazione a fronte dei verbali elevati ai trasgressori.

1. Le Guardie Volontarie esplicano la loro attività senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.
2. Qualora l’attività svolta dalla singola *Guardia Volontaria* contrasti con la presente Convenzione, il programma delle attività, le norme comportamentali previste dal Regolamento provinciale o con la normativa vigente, la Provincia si riserva di adottare i provvedimenti di cui all’art. 13 del regolamento provinciale.

**Articolo 4 - Programma di attività**

1. Le Guardie Volontarie svolgono la propria attività nell’ambito della programmazione predisposta dalla Provincia.

Il programma, redatto con cadenza annuale d’intesa con le Associazioni, i raggruppamenti GEV e gli Ambiti Territoriali di Caccia (in base all'art. 59, comma 2della L.R 8/94 e ai sensi del punto 8 della Direttiva per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico – venatoria, approvata con D.G.R. n. 980/2008), individua le attività che le stesse dovranno svolgere nel corso dell’anno e prevede le eventuali forme di rimborso spese in ragione dell’attività svolta.

1. Il programma delle attività individua le esigenze prioritarie connesse all'esercizio della vigilanza venatoria tenendo conto della necessità per le associazioni ed i raggruppamenti di garantire le proprie attività istituzionali.
2. Il programma di attività viene predisposto e approvato dalla Provincia entro il 15 agosto dell’anno in cui inizia la stagione venatoria a cui si riferisce.
3. A tal fine entro il 30 giugno l'ATC trasmette le proprie determinazioni , in particolare per le forme di vigilanza volte ad assicurare comportamenti rispettosi dei beni e delle attività esercitate sui terreni agricoli.
4. La Provincia di Ravenna comunica, in sede di coordinamento, le attività svolte.

**Articolo 5 - Prestazioni a carico delle Associazioni o ATC**

1. *L’Associazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* garantisce, per quanto concerne i compiti di vigilanza e di controllo, le seguenti prestazioni:

• accertamento di violazioni comportanti l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di disposizioni di legge o di regolamenti in materia di protezione del patrimonio naturale e dell’ambiente, nonché di provvedimenti istitutivi di Parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione indicate nella normativa nazionale e regionale;

• segnalazioni all’autorità competente di qualsiasi caso di illecito/reato riscontrato nello svolgimento dei compiti di vigilanza;

• immediata segnalazione verbale o telefonica al Corpo di Polizia Provinciale o altra autorità di Polizia Giudiziaria nei casi nei quali sia necessario il tempestivo intervento degli organi preposti per l’accertamento di eventuali responsabilità;

• quanto previsto nel programma annuale predisposto dalla Provincia.

1. *L’Associazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* si impegna a trasmettere alla Provincia entro il 31 marzo dell’anno successivo, la rendicontazione della attività svolta annualmente.
2. *L’Associazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* stipula direttamente contratti di assicurazione contro gli infortuni cui le Guardie Volontarie possono essere esposte nell’espletamento del servizio di vigilanza nonché contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dalle Guardie medesime in occasione di servizio svolto.
3. In caso di danni causati dalle Guardie medesime, la Provincia resta indenne e manlevata da ogni responsabilità.

**Articolo 6 - Prestazioni a carico della Provincia**

1. Per lo svolgimento delle suddette attività da parte delle Guardie Volontarie *della Associazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* la Provincia si impegna a:
* rilasciare, se di propria competenza, alle guardie volontarie gli atti di riconoscimento della nomina previo conseguimento di idoneità della preparazione acquisita a seguito di corsi di formazione organizzati dal Corpo di Polizia Provinciale;
* rilasciare, se di propria competenza, alle guardie volontarie gli atti di rinnovo del riconoscimento della nomina, a seguito di specifica richiesta a ciò finalizzata e di specifico procedimento per le conseguenti verifiche istruttorie;
* fornire, se di propria competenza, il tesserino di riconoscimento per ciascuna guardia in possesso di regolare atto di nomina dotato di approvazione prefettizia ovvero riportante l’estremo del provvedimento del Presidente della Provincia di riconoscimento della nomina o di rinnovo della stessa, in corso di validità;
* provvedere alla cura ed alla trasmissione degli aggiornamenti legislativi e procedurali concernenti i compiti delle Guardie Volontarie;
* provvedere alla fornitura della cartografia provinciale, topografica e tematica;
* predisporre, in collaborazione con le Associazioni, il raggruppamento GEV e l' Ambito Territoriale di Caccia RA 3 Faentino, entro il mese di agosto di ogni anno il programma di attività;
* concordare con *l'Associazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* un programma di formazione e aggiornamento;
* eventuali responsabilità civili o penali causate da comportamenti posti in essere dalle Guardie Volontarie rimangono a carico dei singoli interessati con esplicito esonero di ogni responsabilità in capo alla Provincia.

**Articolo 7 - Attività di formazione**

1. Le parti convengono circa l’opportunità di organizzare, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, corsi di formazione e/o aggiornamento per Guardie Volontarie organizzati dal Corpo di Polizia Provinciale, previa verifica delle necessità del controllo del territorio, delle possibilità di bilancio e delle esigenze *dell’ Associazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*.
2. Nell’ambito di un programma di formazione/aggiornamento pluriennale di massima, lo svolgimento di corsi verrà esaminato in sede di predisposizione del programma di attività per l’anno successivo.
3. La progettazione e la realizzazione dei succitati momenti formativi saranno oggetto di specifici provvedimenti.

**Articolo 8 – Durata**

1. La durata della presente convenzione è fissata in tre anni decorrente dalla data di sottoscrizione e permane in vigore fino al successivo e necessario rinnovo ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del vigente Regolamento provinciale per la disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria faunistico – venatoria, ittica; tale rinnovo dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza;

**Articolo 9 – Risoluzione**

1. La presente Convenzione viene risolta in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal programma annuale di attività ovvero delle norme di legge o regolamentari che disciplinano l’attività di vigilanza.
2. Le parti possono risolvere la presente convenzione, previa contestazione inviata con Raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima, in caso di provata inadempienza degli impegni assunti e previsti negli articoli precedenti.
3. La presente convenzione è infine automaticamente risolta qualora *l’Associazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* cessi di esistere o perda i requisiti previsti dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione o non adegui i propri requisiti a nuova normativa subentrata in materia entro sei mesi dall’entrata in vigore della stessa, o subentri una nuova normativa a carico della Provincia che ne modifichi le competenze e/o gli assetti.

*(EVENTUALE)* **Articolo 10 – Imposta di bollo e registrazione**

1. *La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella del DPR 26/10/1972 n. 624*.
2. *La presente convenzione è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla*.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ravenna, \_\_\_\_\_\_\_\_

per la Provincia di Ravenna per *l'Associazione*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

*ovvero firma in calce* *ovvero firma in calce*